

AGEVOLAZIONI

Start up innovative: rilevano i soci lavoratori

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 87/E** di ieri torna a occuparsi di **start up innovative**, forma societaria introdotta a mezzo dell'articolo 25 del **DL n. 179/2012**, offrendo ulteriori **chiarimenti** in merito ai **requisiti** richiesti perché una società possa essere considerata come tale.

Preliminamente si ricorda come le **partecipazioni** al capitale sociale delle **start up** **non** devono essere **quotate** in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

Inoltre, la **start-up innovativa** per poter essere considerata come tale e fruire della disciplina di favore a essa destinata deve possedere alcuni **requisiti cumulativi**, individuati dall'articolo 25, comma 2 **lettera da b) a g)** e per la cui analisi si rimanda a “*Le agevolazioni fiscali per le start-up innovative*” di Norberto Arquilla in [La Rivista delle Operazioni Straordinarie](#) n.12/13 e “*La disciplina delle start up innovative*” di Viviana Grippo in [La Circolare Tributaria](#) n.31/14.

Oltre a questi requisiti obbligatori, l'articolo 25, comma 2, **lettera h)** prevede la **sussistenza**, in capo alla società, **alternativamente** di uno dei seguenti requisiti:

1. le **spese in ricerca e sviluppo** sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della *start-up* innovativa;
2. sono impiegati come **dipendenti** o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di

titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale;

3. sia **titolare** o depositaria o **licenziataria** di almeno una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Proprio in merito al **requisito** di cui al **punto 2** attinente la forza lavoro, la società istante ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se:

1. gli **amministratori-soci**, anche non retribuiti, possono essere considerati come **forza lavoro**;
2. nel concetto di **collaboratori** possono essere annoverati anche i **consulenti esterni** titolari di partita Iva, gli **stagisti** e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e infine
3. se ai fini della verifica della **percentuale di un terzo** o di **due terzi**, si deve effettuare un calcolo **"per teste"** o in base alla **remunerazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato come in merito ai **primi 2** quesiti, avendo in considerazione la *ratio* ispiratrice della norma, **qualsiasi lavoratore** percipiente un reddito di **lavoro** **dipendente** ovvero a questo assimilato può essere **ricompreso** tra la **forza lavoro** rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito alternativo di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h).

Passando all'analisi della fattispecie specifica degli **amministratori-soci**, l'Agenzia afferma come il Ministero dello Sviluppo Economico,

interpellato sul tema, ha affermato che la norma ammette, in armonia con la disciplina giuslavoristica vigente, che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente

rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.

Tuttavia, l'Agenzia precisa che il dato letterale della norma non può portare alla scissione della locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” da quella di “impiego”.

In ragione di tale interpretazione, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del DL n. 179 /12,

soltanto

se anche

soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. In caso contrario, qualora i soci avessero l'amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all'impiego” nella società non risulterebbe verificata.

Per quanto attiene gli

stagisti, essi possono essere

computati quale forza lavoro

solo nel caso in cui

siano

retribuiti mentre i

consulenti esterni titolari di partita Iva

non

possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.

Da ultimo, in risposta al terzo quesito, l'Agenzia delle Entrate, in sintonia con l'interpretazione della società istante, conferma che il

calcolo deve essere effettuato “

per teste” e non in ragione della retribuzione.